SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 206

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Aggiornamento dell'Albo degli enti autorizzati ex articolo 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476.

07A08645

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 agosto 2007, n. **168.**

Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» di seguito denominato più brevemente «Codice»;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, i quali dispongono che, nel caso in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, con atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)*, del medesimo Codice;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte mediante i siti Web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, nonché la comunicazione dei dati a terzi e la loro diffusione;

Ritenuto di individuare analiticamente nelle schede allegate al presente regolamento, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa Amministrazione, in particolare le operazioni di comunicazione a terzi;

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che l'Amministrazione deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (quali operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato che per tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005);

Vista l'autorizzazione del Garante n. 7 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 244, relativo al regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», per la parte relativa al trasferimento di funzioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la direttiva del Ministro della funzione pubblica in data 11 febbraio 2005, riguardante le «Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;

Ravvisata la necessità di provvedere ad identificare le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le finalità d'interesse pubblico perseguite attraverso il trattamento dei citati dati, nonché le operazioni eseguite con gli stessi;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 154, comma 1, lettera *g)* del Codice, reso in data 28 febbraio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del l988, con nota del 17 luglio 2007;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito denominato «Codice», identifica nelle schede allegate, che ne formano parte integrante, le tipologie di dati sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili per la gestione delle attività del Ministero del lavoro, nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice e dalle specifiche previsioni di legge.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.

2. Le operazioni di comunicazione a terzi individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati e solo per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate; le operazioni sopraindicate sono, inoltre, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

3. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 3.

Aggiornamento periodico dei dati

1. L'identificazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni su questi eseguibili, di cui alle schede allegate al presente decreto, è aggiornata in relazione ad eventuali esigenze sopravvenute e, comunque, con periodicità almeno triennale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 agosto 2007

Il Ministro: DAMIANO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri di servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 242

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scheda n. 1

Denominazione del trattamento

Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro a vario titolo.

Fonti normative

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151; Legge 15 luglio 2002, n. 145; Legge 28 novembre 2005, n. 246; Legge 29 marzo 1985, n.113; Legge 24 dicembre2003, n.350; Legge 22 novembre 1988, n. 516; Legge 20 dicembre 1996, n. 637; Legge 8 marzo 1989, n. 101; Legge 20 dicembre 1996, n. 638; Legge 29 febbraio 1980 n. 33; Legge 28 luglio 1939, n. 1436; Legge 23 aprile 1981, n. 155; D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 ; Legge 8 agosto 1995, n. 335; Legge 20 maggio 1970, n. 300; D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella Legge 11 novembre 1983, n. 638;
Legge 28 novembre 1996, n. 608; D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468; D.Lgs. 28 febbraio 2000 n. 81; D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 1984, n. 863; Legge 24 giugno 1997, n. 196; D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ; Testo Unico sulle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; D.Lgs. 11 aprile 2006 n.198; DPR 30 giugno 1965 n. 1124; legge 24 maggio 1970, n. 336; legge 29 gennaio 1994, n. 94; legge 23 maggio 1997, n.135; legge 27 dicembre 1997, n. 449; legge 12 marzo1999, n.68; C.C.N.Q. - C.C.N.L. – C.C.N.I. vigenti;

Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni .

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

D.Lgs. n. 196 del 2003

- **Art. 112**: "*instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato*"
- **Art. 68**: "*applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni*"

Tipi di dati trattati

origine: ☒ etnica

convinzioni: ☒ religiose ☒ filosofiche ☒ politiche ☒ sindacali ☒ di altro genere

stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

☒ vita sessuale, limitatamente al caso di rettifica di sesso

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

altre operazioni: ☒ Registrazione ☒ Organizzazione ☒ Consultazione ☒ Modifica ☒ Cancellazione ☒ Estrazione ☒ Blocco ☒ Selezione ☒ Utilizzo ☒ Conservazione ☒ Distruzione

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- Amministrazioni di provenienza/destinazione per i lavoratori assunti/trasferiti per mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.vo n. 165/2001;
- Uffici competenti per il collocamento obbligatorio, ai sensi del'art. 9 della legge 68/1999, e Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 80/2006, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle categorie protette,
- Amministrazioni di destinazione o presso cui i lavoratori abbiano prestato servizio in precedenza, per la gestione delle assenze del personale in comando o distacco;

- Strutture sanitarie competenti per visite fiscali e per gli accertamenti sanitari relativi allo stato di salute del dipendente assente per malattia;
- Comitato per la verifica delle cause di servizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo o pensione privilegiata e Commissione medica territorialmente competente e altri organi preposti all'accertamento (nell'ambito della procedura per il riconoscimento della invalidità ai fini della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR 461/2001);
- Autorità competenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/1994).
- INAIL, Autorità di pubblica sicurezza e/o altre Autorità previste dalla legge (per denuncia infortunio, DPR 1124/1965);
- Altri Istituti previdenziali e assistenziali per il pagamento delle indennità economiche di maternità o per inabilità temporanea provocata da infortunio nonché per il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare;
- Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali (D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni);
- Aran, per la verifica della rappresentatività sindacale con indicazione numerica del personale amministrativo iscritto alle organizzazioni sindacali, per ogni sede istituzionale;
- Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali;
- Agenzia delle entrate nel caso in cui il ministero svolga funzioni di centro di assistenza fiscale (CAF), relativamente alla dichiarazione dei redditi dei dipendenti (art.17 D.M. 164/1999 e art. 12 -bis D.P.R. 600/1973)
- Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);
- Avvocatura dello Stato per l'acquisizione del visto di congruità ai sensi dell'art. 18 della legge 23 maggio 1997, n.135

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento ha per oggetto i dati indispensabili all'instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché di ogni altro rapporto di lavoro, anche non subordinato, non retribuito, onorario o temporaneo, instaurato con il Ministero.
Più specificamente:
1) il trattamento dei dati sull'origine etnica viene effettuato sia per la concessione dei benefici a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista e familiari superstiti, sia presso l'Ufficio unico della Provincia di Bolzano, limitatamente all'applicazione della normativa sulla proporzionale etnica nel pubblico impiego;
2) il trattamento dei dati sulle convinzioni religiose è indispensabile per la concessione di permessi per festività, oggetto di specifica richiesta dell'interessato, la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose;
3) il trattamento dei dati concernenti convinzioni filosofiche o d'altro genere si rende necessario in relazione allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza (dati di archivio);
4) il trattamento dei dati sulle convinzioni sindacali e politiche viene necessariamente effettuato in relazione all'eventuale richiesta, da parte del personale dipendente, di usufruire di permessi, distacchi, aspettative per svolgimento di attività sindacali e cariche elettive, per la partecipazione ad assemblee sindacali, oltre che per la richiesta di trattenuta sulla retribuzione del contributo sindacale; tale tipologia di dati è altresì trattata nell'ambito delle procedure di mobilità interna all'Amministrazione e quelle di mobilità tra le amministrazioni, ove riguardino dipendenti con incarichi sindacali;
5) I dati inerenti lo stato di salute sono oggetto di trattamento per quanto riguarda le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze. tali dati possono essere riferiti anche ai familiari dell'interessato ai fini dell'assistenza fiscale, ove indispensabile su richiesta del dipendente, e dell'erogazione dei benefici socio-assistenziali contrattualmente previsti e nei soli casi disciplinati dalla legge;
6) le informazioni sulla vita sessuale possono essere trattate soltanto in caso di rettificazione di attribuzione di sesso;
7) i dati giudiziari sono trattati solo se indispensabili per il reclutamento del personale, o in quanto presupposto per il rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti dei dipendenti in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento dei compiti istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scheda n. 2

Denominazione del trattamento

Conferimento di onorificenze e riconoscimenti:
- Stelle al Merito del Lavoro ed eventuali sussidi agli insigniti meno abbienti
- O.M.R.I. Onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica italiana"

Fonti normative

D.P.R. 13 maggio 1952 n. 458; L. 5 febbraio 1992, n 143; L. 3 marzo 1951, n 178.
Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni .

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

D.Lgs. n. 196 del 2003

- **Art. 69**: "Onorificenze, ricompense e riconoscimenti "

Tipi di dati trattati

convinzioni: ☒ sindacali

stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

altre operazioni: ☒ Registrazione ☒ Organizzazione ☒ Consultazione ☒ Modifica ☒ Cancellazione ☒ Estrazione ☒ Blocco ☒ Selezione ☒ Utilizzo ☒ Conservazione ☒ Distruzione

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- Giunta per le onorificenze dell'Ordine al "Merito della Repubblica Italiana" istituita presso la Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.P.R. 13 maggio 1952 n. 458.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento ha per oggetto i dati sia di carattere giudiziario, sia inerenti le convinzioni sindacali e lo stato di salute, che sono indispensabili alla verifica della sussistenza dei requisiti per il conferimento delle onorificenze e/o dei sussidi economici ad esse connessi.
La Stella al merito del lavoro può essere conferita anche agli italiani residenti all'estero. In questo caso dopo l'istruttoria, totalmente svolta dal Ministero degli affari esteri, i fascicoli dei candidati pervengono al Ministero del lavoro per il recepimento delle candidature da inserire nel Decreto Presidenziale.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scheda n. 3

Denominazione del trattamento

Gestione del contenzioso: attività svolta sia in sede giudiziale che stragiudiziale; procedimenti disciplinari.

Fonti normative

Cod. Civ.; Cod. Pen.; Cod. Proc.Civ.; Cod. Proc. Pen. R.D. 642/1907; RD 1054/24; R.D. 1214/34; T.U. 3/57; L. 300/70; L. 1034/71; D.P.R. 1199/71; L.533/73; DPR 1026/76; L.845/1978; L. 24 novembre 1981, n. 689; L.113/1986; L. 19/94; L.196/1997; L. 205/00; D.Lgs 165/01; L. 20/94; L. 639/96; L.3/91; - DPR 260/98; D.Lgs. 26/5/2000, n. 241; D.M. 214/01; D.L. 321/99; L. 97/01; D.lgs. 151/2001; D.Lgs. 11 aprile 2006 n.198; Regolamenti CE: n.2052/88, n.4253/88, n.1260/99.

* *Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

D.Lgs n. 196 del 2003:

- **Art. 112**: "*instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato*"
- **art. 71**: "*….applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;.. volte a far valere il diritto in sede amministrativa o giudiziaria…*".

Tipi di dati trattati

☒ origine: ☒ razziale ☒ etnica

☒ convinzioni: ☒ religiose ☒ filosofiche ☒ politiche ☒ sindacali ☒ di altro genere

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

☒ vita sessuale

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

altre operazioni: ☒ Registrazione ☒ Organizzazione ☒ Consultazione ☒ Modifica ☒ Cancellazione ☒ Estrazione ☒ Blocco ☒ Selezione ☒ Utilizzo ☒ Conservazione ☒ Distruzione

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Autorità giudiziarie amministrative ordinarie e contabili e polizia giudiziaria;
b) Avvocatura dello Stato, allo scopo di fornire gli elementi di fatto e di diritto necessari per la difesa dell'Amministrazione;
c) Consiglio di Stato, per l'acquisizione del parere, e Presidenza della Repubblica, nell'ambito dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato;
d) Collegio di conciliazione di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per le controversie individuali del personale.
e) Presidenza del Consiglio di Ministri per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Gli uffici dell'Amministrazione, sia a livello di Amministrazione centrale che di Direzioni provinciali, competenti a trattare il contenzioso in cui è coinvolto il Ministero, e nei confronti del proprio personale e nel caso di qualunque altra controversia, effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella misura in cui ciò sia indispensabile per fornire all'Avvocatura dello Stato e/o alle Autorità Giudiziarie gli elementi necessari per la difesa in sede giudiziale e stragiudiziale, ovvero per istruire la pratica relativa ad un ricorso amministrativo o ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il trattamento del dato relativo alla salute è effettuato ove indispensabile nel caso di ricorsi avverso il giudizio di idoneità formulato dal medico incaricato della sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti. In tal caso, il trattamento ha per oggetto l'esame di cartelle cliniche e referti.inviati dal ricorrente, che vengono poi sottoposti al parere consultivo – ai sensi dell'allegato V del D. Lgs. n. 230/95 e s.m.i. - della Commissione, istituita presso il ministero, per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati al fine di poter respingere o accogliere il ricorso con l'emissione del relativo provvedimento, il quale non contiene alcun riferimento ai dati sanitari contenuti nel fascicolo.
Nelle memorie scritte depositate dall'Amministrazione presso il collegio di conciliazione, di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e presso i Tribunali civile e amministrativi e contabili, possono essere contenuti dati sensibili e giudiziari nella misura in cui ciò sia strettamente indispensabile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione e della difesa in giudizio.
Dietro richiesta dell'Autorità Giudiziaria e/o polizia giudiziaria possono essere forniti dati sensibili e giudiziari di cui sia in possesso l'Amministrazione.
Possono essere oggetto di trattamento dati giudiziari nei casi di procedimento disciplinare instaurato a seguito di notizia di reato.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scheda n. 4

Denominazione del trattamento

Iscrizione nelle liste dell'Ufficio Speciale Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo.
Gestione degli albi professionali nazionali dei massaggiatori e massioterapisti non vedenti, dei terapisti della riabilitazione non vedenti e dei centralinisti telefonici non vedenti.

Fonti normative

D.P.R. n. 2053/63; Legge n. 8/79; D.P.R. 179/81; D.Lgs.vo n. 469/97; D.lgs.vo 286/98; legge n. 30/2003.
L. 14 luglio 1957, n. 594; L. n. 113/1985; DM 4 aprile 1991; L. n. 686/1961; L. n. 29/1994; D.M. 22 dicembre 1994, n. 775;

Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

D.Lgs. n. 196 del 2003:
- Art. 73, comma 2, lettera i): *Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico.. le finalità " di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro".*

Tipi di dati trattati

origine: ☒ razziale

stato di salute: ☒ patologie attuali

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

altre operazioni: ☒ Registrazione ☒ Organizzazione ☒ Consultazione ☒ Modifica ☒ Cancellazione ☒ Estrazione ☒ Blocco ☒ Selezione ☒ Utilizzo ☒ Conservazione ☒ Distruzione

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- servizi provinciali per l'impiego per la collocazione al lavoro del disabile non vedente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) e art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs.vo n. 469/97;
- centri per l'impiego per la collocazione al lavoro degli iscritti nella Lista unica nazionale ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.c) e art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs.vo n. 469/97;

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento dei dati riguardanti l'origine razziale è indispensabile laddove nella scheda di iscrizione al collocamento nazionale dei lavoratori dello spettacolo sia compilato, nell'ambito della descrizione dei dati somatici, il dato relativo al colore della carnagione. Tale dato, nella misura in cui è indicato dal lavoratore che si iscrive (non è un campo a compilazione obbligatoria), è trattato limitatamente alle finalità dell'avviamento al lavoro del lavoratore quando, per esigenze legate alla produzione artistica, il datore di lavoro richiede di conoscere i dati somatici nonché il colore della carnagione dell'artista che deve essere impiegato nello spettacolo. La lista Unica nazionale degli iscritti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 2053/63 e L. n.8/79, è gestita dal Ministero a livello centrale; dal 2002 operano presso i centri per l'impiego gli sportelli "lista spettacolo" che possono raccogliere, sul territorio nazionale, le domande di iscrizione alla Lista; attraverso di essi il flusso dei dati (in via telematica o cartacea) arriva al Ministero che è l'unico competente alla iscrizione e al rilascio della attestazione di iscrizione alla Lista. I centri per l'impiego possono consultare la Lista Unica Nazionale per le finalità legate all'avviamento al lavoro degli iscritti che intendono occuparsi presso aziende di produzione di spettacoli, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) e lett. l) e art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo n. 469/97.
Presso il Ministero del lavoro (amministrazione centrale) è istituito l'albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i privi della vista già in possesso del diploma di massaggiatore o di massiofisioterapista (art.8, legge 686/61). Il trattamento del dato sensibile relativo alla salute è effettuato in quanto, ai sensi dell'art. 9 della legge 686/61, la domanda di iscrizione all'albo deve essere corredata dal certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario dal quale risulti la minorazione della vista.
L'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti, istituito con legge n.29/94 è, invece, articolato a livello regionale, e tenuto presso le Direzioni regionali del lavoro. Il trattamento del dato sensibile relativo alla salute è effettuato in quanto, ai sensi dell'art. 96, comma 3 del D.lgs.vo 502/92, la domanda di iscrizione all'albo deve essere corredata dal certificato rilasciato dall'Asl competente da cui risulti che il richiedente, in possesso del diploma di terapista della riabilitazione, è privo di vista.
Anche l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti è articolato a livello regionale. A tale albo, tenuto presso le Direzioni regionali del Lavoro, vengono iscritti i privi di vista, già abilitati alla funzione di centralinista telefonico, residenti nella regione di riferimento. Il trattamento del dato sensibile relativo alla salute è effettuato in quanto, ai sensi dell'art. 3, lettera b) della legge n. 113/1985, la domanda di iscrizione all'albo deve essere corredata dal certificato rilasciato dall'Asl competente da cui risulti che il richiedente è privo di vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzioni di lenti.
La certificazione relativa alla minorazione della vista è il presupposto per l'accoglimento della domanda di iscrizione nei relativi albi dei non vedenti abilitati alle professioni di massaggiatore, di massiofisioterapista, di terapista della riabilitazione e di centralinista. Tale iscrizione è condizione necessaria per ottenere il loro collocamento obbligatorio.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scheda n. 5

Denominazione del trattamento

Nomine degli organi di vertice e collegiali degli enti pubblici nazionali sottoposti alla attività di vigilanza del ministero; nomina dei componenti di comitati e commissioni.

Fonti normative

D.Lgs.vo n. 300/99; L.88/89; D.Lgs.vo n. 479/94; D.Lgs.vo n. 509/94; D.Lgs.vo n. 103/96; DPR 639/70; L. 457/72; D.P.R. n. 478/73; L. 164/75 ; L. 427//75 ; L. 533/73; DPCM 19/3/03; L. n. 236/1993 ; L. n. 388/2000 ; L. n. 289/2002 ; L. n. 14/78.

Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni .

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

D.Lgs. n. 196 del 2003
- Art. 65, comma2, lettera e): *"la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffic i"*

Tipi di dati trattati

convinzioni: ☒ sindacali

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

altre operazioni: ☒ Registrazione ☒ Organizzazione ☒ Consultazione ☒ Modifica ☒ Cancellazione ☒ Estrazione ☒ Blocco ☒ Selezione ☒ Utilizzo ☒ Conservazione ☒ Distruzione

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- Trasmissione dei dati raccolti ove indispensabili alle Camere ex art. 9 legge n.14/78;
- Trasmissione dei dati sindacali raccolti ove indispensabili al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sulla G.U. ex art.3,comma 5, D.Lgs.vo n. 479/94.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento consiste nella raccolta dei dati di carattere giudiziario e sindacale dei soggetti interessati alle nomine.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato in relazione ai soli dati indispensabili allo svolgimento della attività di verifica da parte degli uffici competenti nonché dei competenti organi di controllo circa i requisiti di "indiscussa moralità" richiesti dalla legge (cfr. art. 3, comma 5, D.Lgs.vo 479/94). Il trattamento dei dati relativi alle convinzioni sindacali viene in rilievo per le designazioni di competenza delle organizzazioni sindacali.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scheda n. 6

Denominazione del trattamento

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro, dell'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, all'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale. Revoca dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

Fonti normative

D.Lgs. n. 276/2003, D.Lgs. n. 251/2004, DM 23 Dicembre 2003, DM 5 maggio 2004 e successive circolari. R.D. 824/27; D.M. 1/3/1974;

Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni .

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

D.Lgs. n. 196 del 2003

art. 68, comma 2, lett g) : *Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazio ne: " al rilascio di .... autorizzazioni, iscrizioni, ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comu nitaria"*

Tipi di dati trattati

stato di salute: ☒ patologie attuali

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

altre operazioni: ☒ Registrazione ☒ Organizzazione ☒ Consultazione ☒ Modifica ☒ Cancellazione ☒ Estrazione ☒ Blocco ☒ Selezione ☒ Utilizzo ☒ Conservazione ☒ Distruzione

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento riguarda i dati giudiziari inerenti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza e i soci accomandatari delle agenzie che richiedono il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro, dell'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, all'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale.
Il trattamento riguarda i dati sensibili relativi alla salute di coloro che sono in possesso della abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore ed è effettuato nei soli casi in cui la mancanza della idoneità psico-fisica alla conduzione dei generatori a vapore è il presupposto per la revoca dell'abilitazione.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scheda n. 7

Denominazione del trattamento

Conservazione dei documenti sanitari personali dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti.

Fonti normative

Art. 90 del D.Lgs. 13.6.1995, n. 230 come modificato dal D.Lgs. 26.5.2000, n. 241, in attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni .

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

D.Lgs. n. 196 del 2003:

- **Art. 85, comma 1 lett. e):** *"applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro"*

Tipi di dati trattati

stato di salute: ☒ patologie pregresse ☒ anamnesi

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

raccolta: ☒ presso terzi

elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

altre operazioni: ☒ Registrazione ☒ Organizzazione ☒ Consultazione ☒ Estrazione ☒ Blocco ☒ Selezione ☒ Utilizzo ☒ Conservazione ☒ Distruzione

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- Inail, su richiesta, in caso di riconoscimento di malattia professionale ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, ove la documentazione non sia più reperibile presso il lavoratore;
- Autorità giudiziaria e/o polizia giudiziaria;

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento dei dati relativi alla salute dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti è effettuato ove indispensabile per adempiere alle finalità di cui alle norme del Capo VIII del D. Lgs. n.230/95 (Protezione sanitaria dei lavoratori). Nella legge è prevista la conservazione dei documenti sanitari personali dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, trasmessi al Ministero del lavoro a cura del datore di lavoro o del medico incaricato della sorveglianza sanitaria, a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro o cessazione dell'impresa intervenuti entro il 31 dicembre 2000. Dopo tale data questa documentazione viene inviata all'ISPESL.
A richiesta il Ministero fornisce copia dei documenti all'autorità giudiziaria, agli organi di polizia giudiziaria e all'INAIL in caso di denuncia di malattia professionale sempre che la documentazione non sia in possesso del lavoratore.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scheda n. 8

Denominazione del trattamento

Raccolta dati sulle irregolarità lesive degli interessi finanziari della CE e loro comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'inoltro all'OLAF (Ufficio lotta anti frode). Erogazione benefici ai sensi della legge n. 236/93 di conversione del decreto legge n. 148/93 (Fondo per lo sviluppo);

Fonti normative

Regolamenti CEE n. 1681/1994, n. 2988/1995, n. 1260/99, n. 1784/99, n. 1685/00, n. 438/01, n. 448/01, n. 2035/05; n. 1828/2006, L. n. 845/78, L. n. 183/87, L. 236/93 , D.L. n. 148/93, Delibere Cipe n. 83/00, n. 77/05;

Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni .

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

D.Lgs. n. 196 del 2003
- **Art. 68**: "*applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni*";
- **Art. 67**: *Attività di controllo e ispettive.*

Tipi di dati trattati

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

altre operazioni: ☒ Registrazione ☒ Organizzazione ☒ Consultazione ☒ Modifica ☒ Cancellazione ☒ Estrazione ☒ Blocco ☒ Selezione ☒ Utilizzo ☒ Conservazione ☒ Distruzione

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

Dipartimento politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il successivo inoltro alla Comunità Europea ai sensi degli articoli 28, 30, e 31 del Regolamento n. 1828/2006

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati giudiziari sono trattati in quanto al Ministero, nella sua veste di Autorità capofila del Fondo sociale europeo, pervengono, per il tramite delle Direzioni provinciali del lavoro, delle Regioni, delle autorità di polizia giudiziaria e del Nucleo repressioni frodi comunitarie della Guardia di finanza, le informazioni sui procedimenti giudiziari che coinvolgono persone fisiche o giuridiche o qualsiasi altro soggetto che partecipi di un intervento dei Fondi, con riferimento a presunte o accertate irregolarità o sospetti di frode. Il Ministero provvede poi ad inviarle al Dipartimento politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri che a sua volta procede alla loro trasmissione periodica alla Commissione Europea. Il trattamento dei dati è effettuato per adempiere agli obblighi previsti dalla legge in materia di irregolarità lesive degli interessi finanziari della CE e della loro comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'inoltro all'OLAF (Ufficio lotta anti frode).
Il trattamento riguarda anche i dati giudiziari degli amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari delle società che chiedono di essere ammessi al beneficio ai sensi della legge 236/93, art.1 ter – Fondo per lo sviluppo . Il trattamento dei dati è effettuato ove indispensabile per l'erogazione dei benefici economici.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scheda n. 9

Denominazione del trattamento

Attività di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale

Fonti normative

D.P.R. 303/56; T.U 1124/1965; D.L. 463/83 convertito in L. 638/83; L. 628/61, L. 689/81, D. Lgs.vo n. 124/2004; D. Lgs.vo n. 494/96; D.Lgs. 626/94; L. 188/98; D.Lgs.vo n. 38/00; D.Lgs. 151/01; L. 903/77; L. 977/67; D.Lgs. 230/95; D.Lgs. 241/2000.

Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni .

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

D.Lgs. n. 196 del 2003

- **Art. 67:** *Attività di controllo e ispettive ;*
- **art. 71:** *"applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi "*

Tipi di dati trattati

stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

altre operazioni: ☒ Registrazione ☒ Organizzazione ☒ Consultazione ☒ Modifica ☒ Cancellazione ☒ Estrazione ☒ Blocco ☒ Selezione ☒ Utilizzo ☒ Conservazione ☒ Distruzione

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- Inail, in relazione alla mancata denuncia del datore di lavoro dell'infortunio occorso e della mancata denuncia della malattia professionale, ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 1124/65;
- Autorità di pubblica sicurezza, per la trasmissione del rapporto sull'infortunio;
- Asl, per la trasmissione della denuncia delle malattie professionali ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 1124/65;
- Istituto assicuratore competente, per la trasmissione di copia della denuncia della malattia professionale di cui all'art. 139, comma 2 del D.P.R. 1124/65, come previsto dall'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 38/00;
- Istituto assicuratore competente, per i risultati delle visite di controllo sulla salute dei lavoratori di cui all'art. 168, comma 2 del D.P.R. 1124/65,
- Datore di lavoro, nell'ambito della contestazione e notifica di illecito ai sensi dell'art. 14 L.689/81, limitatamente ai dati relativi allo stato di salute indispensabili per la contestazione del fatto che costituisce illecito;
- Autorità giudiziaria, nei casi di notizia di reato;
- Enti previdenziali e polizia giudiziaria nelle ispezioni congiunte ai sensi del D. Lgs.vo n. 124/2004;

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento ha per oggetto i dati indispensabili all'accertamento e alla contestazione di violazioni, da parte del personale ispettivo delle Direzioni Provinciali del lavoro territorialmente competenti, circa l'applicazione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ivi compresa la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. I dati vengono acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi presso il datore di lavoro, i lavoratori, il consulente del lavoro.

I dati giudiziari o attinenti allo stato di salute dei lavoratori sono acquisiti ove indispensabili in relazione alla verifica delle specifiche condizioni soggettive o oggettive in cui si svolge la prestazione di lavoro.

I dati attinenti allo stato di salute dei familiari del lavoratore sono acquisiti ove indispensabili in relazione alla verifica del diritto ad assegni e indennità, o all'utilizzo di permessi, congedi, aspettative previsti dalla legge per l'assistenza ai familiari con disabilità.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scheda n. 10

Denominazione del trattamento

Provvedimenti di astensione anticipata per lavoratrici madri e di convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri entro un anno di vita del bambino.

Fonti normative

D.lgs.151/2001

Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni .

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

D.Lgs. n. 196 del 2003

- **Art. 86, co 1, lett. a**: *"tutela sociale della maternità"*

Tipi di dati trattati

stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

altre operazioni: ☒ Registrazione ☒ Organizzazione ☒ Consultazione ☒ Modifica ☒ Cancellazione ☒ Estrazione ☒ Blocco ☒ Selezione ☒ Utilizzo ☒ Conservazione ☒ Distruzione

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- Datori di lavoro, enti previdenziali a cui si comunica il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'astensione anticipata ex art. 17 D.Lgs.151/2001;

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento ha per oggetto i dati sensibili relativi alla salute delle lavoratrici madri nella misura in cui ciò è strettamente indispensabile alla verifica dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'astensione anticipata dal lavoro e dei provvedimenti di convalida delle dimissioni della lavoratrice madre entro un anno di vita del bambino. Entrambi i provvedimenti vengono adottati dalle Direzioni Provinciali del lavoro territorialmente competenti.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scheda n. 11

Denominazione del trattamento

Revoca dell'autorizzazione al lavoro dei minori

Fonti normative

Legge 977/67, come modificata dal D.Lgs.vo 345/99; D.P.R. 20/4/94, n.365; D. M. 27/4/2006, n. 218:

Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni .

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

D.Lgs. n. 196 del 2003:
- Art. 68, comma 2, lett. g : "*....rilascio di ...autorizzazioni....* "
- Art. 73, comma 2, lettera i): *Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico.. le finalità " di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro".*

Tipi di dati trattati

stato di salute: ☒ patologie attuali

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

altre operazioni: ☒ Registrazione ☒ Organizzazione ☒ Consultazione ☒ Modifica ☒ Cancellazione ☒ Estrazione ☒ Blocco ☒ Selezione ☒ Utilizzo ☒ Conservazione ☒ Distruzione

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento ha per oggetto il dato sensibile relativo alla salute del minore ed è effettuato nei soli casi in cui la mancanza della idoneità all'attività lavorativa a cui il minore è adibito è il presupposto per la revoca dell'autorizzazione al lavoro del minore da parte della Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scheda n. 12

Denominazione del trattamento

Attività contro la discriminazione sui luoghi di lavoro: attuazione della legge sulle pari opportunità tra uomo e donna.

Fonti normative

Legge 903/77; legge 125/91; Decreto legislativo 196/2000; D.Lgs. 11 aprile 2006 n.198.

Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni .

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

D.Lgs. n. 196 del 2003:

- **Art. 68:** *"applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni"*;
- **art. 71:** *"....applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;.. volte a far valere il diritto in sede amministrativa o giudiziari, anche da parte di un terzo..."* ;
- **Art. 112, comma 2 , lett. b):** *"garantire le pari opportunità"*;

Tipi di dati trattati

stato di salute: ☒ patologie attuali

☒ vita sessuale

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

altre operazioni: ☒ Registrazione ☒ Organizzazione ☒ Consultazione ☒ Modifica ☒ Cancellazione ☒ Estrazione ☒ Blocco ☒ Selezione ☒ Utilizzo ☒ Conservazione ☒ Distruzione

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Autorità giudiziarie amministrative e ordinarie;
b) Collegi di conciliazione di cui all'art. 410 c.c.p. e all'art. 66 del D.Lgs. n. 165/2001.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento dei dati di carattere giudiziario è effettuato ai fini dell'immissione al rimborso degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive (art. 44 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n.198)..
Il trattamento dei dati relativi alla vita sessuale e alla salute è effettuato ove indispensabile in relazione all'istruttoria dei casi di discriminazione sui luoghi di lavoro di cui vengano a conoscenza le Consigliere o i Consiglieri nazionale, regionali o provinciali di parità (di cui all'art. 12 e 15 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n.198). In queste ipotesi possono venire in rilievo situazioni in cui siano denunciate molestie sessuali e/o pratiche di mobbing.
Nelle memorie scritte depositate dalle Consigliere o Consiglieri nazionale (nei casi di rilevanza nazionale), regionali o provinciali di parità presso i collegi di conciliazione (di cui all'art. 410 c.c.p. e all'art. 66 del D.Lgs. n. 165/2001) e presso i Tribunali civili e amministrativi (ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n.198), possono essere contenuti dati relativi alla vita sessuale e alla salute delle lavoratrici o dei lavoratori lesi dalla discriminazione nella misura in cui ciò sia strettamente indispensabile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione e della difesa in giudizio.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 20, comma 2 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è il seguente:

«Art. 20 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili).* — 1. *(Omissis).*

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.».

— Il testo dell'art. 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è il seguente:

«Art. 21 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati giudiziari).* — 1. *(Omissis).*

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

— Il testo dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è il seguente:

«Art. 154 *(Compiti).* — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a) - f) (omissis);

g) esprimere pareri nei casi previsti.».

— Il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è il seguente:

«Art. 22 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari).* — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano princìpi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

— Il testo del provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali 30 giugno 2005, reca: «Differimento dell'efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

Nota all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, si veda in note alle premesse.

07G0185

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2007.

Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Come più volte sottolineato e verificato anche dal Gruppo tecnico scientifico per le previsioni meteorologiche mensili e stagionali a scala nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è in atto la tendenza al manifestarsi, negli ultimi anni, di eventi meteoclimatici per diversi aspetti anomali rispetto alla norma comunemente percepita e generalmente assunta a riferimento certo. Le previsioni per la prossima stagione autunnale sembrano confermare tale andamento. Infatti, al prolungarsi tardivo del fenomeno degli incendi boschivi ed all'accentuarsi della crisi nel settore idropotabile, si è recentemente associato il rapido susseguirsi di fenomeni temporaleschi intensi ed accompagnati da repentini allagamenti e frane che, ancorché localizzati, sono stati comunque causa di disagi per la popolazione e di notevoli danni materiali e infrastrutturali.

Ad oggi la tempestività e l'efficacia della risposta di protezione civile, dovuta alla pronta attivazione attraverso il sistema di allertamento nazionale di coordinate ed efficienti azioni di contrasto, così come disciplinato dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2004, nonché di interventi di soccorso e di assistenza anche preventivamente organizzati in una attenta e dettagliata pianificazione d'emergenza, hanno salvaguardato nella maggioranza dei casi le popolazioni dalle conseguenze peggiori e più gravose.

Si è peraltro più volte avuto occasione di sottolineare l'ineludibile esigenza che tali iniziative e procedure di prevenzione e di intervento possono essere davvero efficaci se condivise, conosciute, comprese e applicate in un contesto di generale coordinamento, e se le diverse raccomandazioni che vengono formulate dalla Presidenza del Consiglio sono davvero interpretate come necessari adempimenti di protezione civile da parte di quegli Enti locali cui la stessa materia della protezione civile è per legge delegata sul territorio.

È appena il caso di segnalare, infatti, che la puntuale attuazione di tutte le indicazioni contenute nella direttiva per la lotta agli incendi boschivi del 1º giugno scorso avrebbe consentito di limitare i danni materiali, forse evitare vittime e certamente mitigare al massimo i disagi subiti da migliaia di cittadini. Né peraltro risulta che siano state formulate osservazioni e/o perplessità al riguardo o meglio segnalate per tempo impossibilità all'adeguamento delle indicazioni che erano state all'uopo fornite.

In numerose occasioni, anche a seguito delle dichiarazioni di stati di emergenza per eventi calamitosi che continuano ad interessare gran parte del territorio nazionale, è stata richiamata l'attenzione ed indirizzata l'azione di tutte le istituzioni interessate affinché operassero in sinergia e promuovessero il raccordo coordinato tra le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. In tale spirito di collaborazione, le regioni, le province e le prefetture - Uffici territoriali del Governo, ciascuno per le proprie competenze, vorranno ora favorire la realizzazione di una pianificazione di emergenza a livello comunale, seppur di natura speditiva. Ciò potrà essere perseguito nei modi ritenuti più opportuni, secondo le linee guida già adottate in ambito regionale, oppure predisponendone di nuove, dedicando in ogni caso particolare cura a favorire e sostenere i comuni nell'aggregazione sovracomunale e nel reperimento delle conoscenze e delle risorse necessarie a tal fine.

L'attenzione sarà prioritariamente rivolta ai territori esposti a situazioni di rischio elevato e molto elevato, con particolare riguardo alle aree recentemente percorse dal fuoco, nella consapevolezza che non si potrà tener conto esclusivamente delle sole indicazioni contenute nei Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI), in quanto non sufficienti alla pianificazione di protezione civile, anche per l'assenza di riferimento agli scenari di pericolosità, e quindi di criticità, più frequenti e localizzati.

È bene infatti ricordare che ancora recentemente la pericolosità e i danni maggiori si sono manifestati a seguito di eventi anche non particolarmente intensi ma localizzati in aree fortemente urbanizzate e vulnerabili, ancorché limitate, le cui cause sono senza dubbio da imputare anche all'inadeguatezza e alla mancata manutenzione del reticolo idrografico urbano e secondario, nonché ad uno sviluppo urbanistico spesso non adeguato, né controllato.

Quindi, nelle more che si registri l'efficacia degli interventi infrastrutturali di mitigazione già previsti nella programmazione di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle regioni, massima attenzione dovrà essere dedicata al completo recepimento del sistema di allertamento nazionale, non solo per gli aspetti previsionali, ma soprattutto per le attività di monitoraggio e sorveglianza ai fini della valutazione dell'evoluzione, spesso repentina, degli scenari di rischio.

A tal fine dovrà essere verificata e, ove del caso, assicurata la disponibilità di procedure di allertamento tali da porre i sindaci in grado di garantire la pronta attuazione della pianificazione d'emergenza adottata che, tra l'altro, dovrà prevedere una tempestiva ed adeguata informazione della popolazione anche relativamente ai comportamenti da seguire, nonché la costituzione e l'attivazione dei presidi territoriali, ineludibile strumento

di vigilanza sul territorio e di intervento tecnico così da poter fronteggiare le situazioni di criticità ordinaria conseguenti a fasi temporalesche intense, ancor oggi di difficile prevedibilità.

Dovranno altresì essere previste le modalità con le quali i sindaci, sia in fase di allertamento che all'approssimarsi ed al manifestarsi degli eventi, debbano mantenere contatti con le sale operative regionali e con le prefetture - Uffici territoriali del Governo - nonché questi ultimi due riferimenti con la Sala situazioni Italia del Dipartimento della protezione civile - al fine di fornire costanti informazioni sull'evolversi della situazione e sulle azioni intraprese. In tal modo soltanto sarà possibile garantire l'attivazione, tempestiva ed efficace, di un eventuale concorso delle strutture di protezione civile di livello sovracomunale.

Il Dipartimento della protezione civile, le regioni e le province autonome vorranno congiuntamente garantire l'operatività del sistema di allertamento nazionale anche attraverso una adeguata disponibilità di personale ed il collegamento con le rispettive sale operative, procedendo con urgenza altresì all'attivazione di tutti i centri funzionali previsti ed alla verifica ed al potenziamento dei sistemi strumentali di monitoraggio e sorveglianza fiduciari per le attività di protezione civile.

Il Dipartimento della protezione civile assicurerà ogni dovuta collaborazione ed assistenza nelle forme ritenute più opportune per garantire la compiuta attuazione di quanto contenuto nei presenti indirizzi operativi.

Roma, 5 ottobre 2007

Il Presidente: PRODI

ALLEGATO

Al presidente della regione Abruzzo
Al presidente della regione Basilicata
Al presidente della regione Calabria
Al presidente della Regione Campania
Al presidente della regione Emilia-Romagna
Al presidente della regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della regione Lazio
Al presidente della regione Liguria
Al presidente della regione Lombardia
Al presidente della regione Marche
Al presidente della regione Molise
Al presidente della regione Piemonte
Al presidente della regione Puglia
Al presidente della regione Sardegna
Al presidente della regione Sicilia
Al presidente della regione Toscana
Al presidente della regione Umbria
Al presidente della regione Valle d'Aosta
Al presidente della regione Veneto
Al presidente della provincia autonoma di Bolzano
Al presidente della provincia autonoma di Trento
Al Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno
Al Capo di Gabinetto del Ministro della difesa
Al Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare
Al Capo di Gabinetto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Al Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture
Al Capo di Gabinetto del Ministro dei trasporti
Al Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e autonomie locali
All'ANCI
All'UNCEM
All'UPI
Al prefetto di Agrigento
Al prefetto di Alessandria
Al prefetto di Ancona
Al prefetto di Arezzo
Al prefetto di Ascoli Piceno
Al prefetto di Asti
Al prefetto di Avellino
Al prefetto di Bari
Al prefetto di Belluno
Al prefetto di Benevento
Al prefetto di Bergamo
Al prefetto di Biella
Al prefetto di Bologna
Al prefetto di Brescia
Al prefetto di Brindisi
Al prefetto di Cagliari
Al Commissario di Governo per la provincia di Bolzano
Al Commissario di Governo per la provincia di Trento
Al prefetto di Caltanissetta
Al prefetto di Campobasso
Al prefetto di Caserta
Al prefetto di Catania
Al prefetto di Catanzaro
Al prefetto di Chieti
Al prefetto di Como
Al prefetto di Cosenza
Al prefetto di Cremona
Al prefetto di Crotone

Al prefetto di Cuneo

Al prefetto di Enna

Al prefetto di Ferrara

Al prefetto di Firenze

Al prefetto di Foggia

Al prefetto di Forlì-Cesena

Al prefetto di Frosinone

Al prefetto di Genova

Al prefetto di Gorizia

Al prefetto di Grosseto

Al prefetto di Imperia

Al prefetto di Isernia

Al prefetto di L'Aquila

Al prefetto di La Spezia

Al prefetto di Latina

Al prefetto di Lecce

Al prefetto di Lecco

Al prefetto di Livorno

Al prefetto di Lodi

Al prefetto di Lucca

Al prefetto di Macerata

Al prefetto di Mantova

Al prefetto di Massa Carrara

Al prefetto di Matera

Al prefetto di Messina

Al prefetto di Milano

Al prefetto di Modena

Al prefetto di Napoli

Al prefetto di Novara

Al prefetto di Nuoro

Al prefetto di Oristano

Al prefetto di Padova

Al prefetto di Palermo

Al prefetto di Parma

Al prefetto di Pavia

Al prefetto di Perugia

Al prefetto di Pesaro Urbino

Al prefetto di Pescara

Al prefetto di Piacenza

Al prefetto di Pisa

Al prefetto di Pistoia

Al prefetto di Pordenone

Al prefetto di Potenza

Al prefetto di Prato

Al prefetto di Ragusa

Al prefetto di Ravenna

Al prefetto di Reggio Calabria

Al prefetto di Reggio Emilia

Al prefetto di Rieti

Al prefetto di Rimini

Al prefetto di Roma

Al prefetto di Rovigo

Al prefetto di Salerno

Al prefetto di Sassari

Al prefetto di Savona

Al prefetto di Siena

Al prefetto di Siracusa

Al prefetto di Sondrio

Al prefetto di Taranto

Al prefetto di Teramo

Al prefetto di Terni

Al prefetto di Torino

Al prefetto di Trapani

Al prefetto di Treviso

Al prefetto di Trieste

Al prefetto di Udine

Al prefetto di Varese

Al prefetto di Venezia

Al prefetto di Verbano-Cusio-Ossola

Al prefetto di Vercelli

Al prefetto di Verona

Al prefetto di Vibo Valentia

Al prefetto di Vicenza

Al prefetto di Viterbo

07A08784

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 settembre 2007.

Modificazione del decreto 14 novembre 2006 di riconoscimento, al sig. Spaltro Emiliano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 14 novembre 2006 con il quale si riconosceva il titolo di «Economistas» conseguito in Spagna dal sig. Spaltro Emiliano, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto «conferenza dei servizi del 28 settembre 2008» anziché «conferenza dei servizi del 28 settembre 2006»;

Vista l'istanza di correzione inviata dal sig. Spaltro Emiliano e pervenuta il 6 settembre 2007;

Decreta:

Il decreto datato 14 novembre 2006, con il quale si riconosceva il titolo di «Economistas», conseguito in Spagna da Spaltro Emiliano, cittadino italiano, nato a Melzo il 30 settembre 1975, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti è modificato come segue la data «28 settembre 2008» è sostituita dalla data «28 settembre 2006».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 14 novembre 2006.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A08591

DECRETO 24 settembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Strechie Vasile Stelian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Strechie Vasile Stelian, nato il 17 febbraio 1963 a Onesti (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer in profilul mecanic - specializarea masini-unelte» conseguito presso l'Università di Craiova nel giugno 1989, come attestato dal «Ministerul Educatiei si Invatamintului», ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso con nota scritta;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Strechie Vasile Stelian, nato il 17 febbraio 1963 a Onesti (Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) impianti industriali.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A08592

DECRETO 24 settembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Duda Carmen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Duda Carmen, nata il 22 marzo 1965 in Romania, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer in profilul constructii - specializarea instalatii pentru» conseguito presso l'«Insitutul de constructii» di Birlad (Romania) nel giugno 1991 - come attestato dal «Ministerul Invatamintului si Stiintei», ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 giugno 2007 e del 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nelle sedute sopra indicate;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Duda Carmen, nata il 22 marzo 1965 in Romania, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di ventiquattro mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) tecnica delle costruzioni, 2) urbanistica, 3) strade, ferrovie e aeroporti.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A08593

DECRETO 1° ottobre 2007.

Riconoscimento, al sig. Turi Balazs, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Turi Balazs, nato il 14 agosto 1980 a Szekszard (Ungheria), cittadino ungherese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Minosegugyi szakmernoknek» conseguito presso la Scuola superiore di Kecsemet (Ungheria) nel luglio 2004 ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione B - settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso con nota scritta;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione B - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Turi Balazs, nato il 14 agosto 1980 a Szekszard (Ungheria), cittadino ungherese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - sezione B - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di otto mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) energetica e macchina fluido, 2) costruzione di macchine.

Roma, 1° ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A08675

DECRETO 1° ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Brahimi Etleva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Brahimi Etleva, nata a Tirana (Albania) il 6 ottobre 1967, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di «Inxhinier mekanik per Teknologji dhe makina metal prerese», conseguito nel 1990 presso l'Università di Tirana (Albania), ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A - settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la richiedente ha documentato il possesso di esperienza professionale maturata in Albania;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 9 marzo 2007 e 22 maggio 2007;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - Sezione A - settore industriale dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Bologna a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Brahimi Etleva, nata a Tirana (Albania) il 6 ottobre 1967, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A - settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 1° ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A08676

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 ottobre 2007.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 ottobre 2007 e scadenza 15 ottobre 2012, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 ottobre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 69.020 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 15 ottobre 2007 e scadenza 15 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 15 ottobre 2007 e scadenza 15 ottobre 2012, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 aprile 2008 e l'ultima il 15 ottobre 2012.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscri-

zioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 ottobre 2012, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 11 ottobre 2007, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 ottobre 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 2007, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 15 ottobre 2007 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza d'entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 15.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2008 al 2012, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A08812

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 settembre 2007.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza pirimicarb, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva pirimicarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE del 12 aprile 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva pirimicarb;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti pirimicarb dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministerile 23 giugno 2006, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirimicarb non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirimicarb revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirimicarb la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° febbraio 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 23 giugno 2006.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 gennaio 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e dei rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI PIRIMICARB, LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 23 GIUGNO 2006

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	008595	PIRIGEN 24 WP	03/12/1994	ADICA S.R.L.
2.	008316	PIRIGEN 50	15/06/1993	ADICA S.R.L.
3.	006014	PIRICARB	19/07/1984	AGRIMIX S.R.L.
4.	008618	PIRIFLO	23/12/1994	CHEMIA S.P.A.
5.	009356	AFIDAGRO	17/09/1997	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
6.	008806	AFIDANE 25	06/03/1996	DIACHEM S.P.A.
7.	005196	AFITRIN 25 PB	01/02/1983	EMME ITALIA S.R.L.
8.	007085	PIRIMICAF	26/05/1987	ISAGRO ITALIA S.R.L.
9.	005550	ARLYFAR	21/01/1984	NEW AGRI S.R.L.
10.	007081	AFIB	26/05/1987	NUFARM ITALIA S.R.L.
11.	006915	SARIAFID	18/12/1986	SARIAF GOWAN S.P.A.
12.	005547	EMISCAM	29/11/1983	SCAM S.P.A.
13.	008678	EMISCAM MGD	31/01/1995	SCAM S.P.A.
14.	009346	AFITOX 13,5 WDG	15/09/1997	SIAPA S.R.L.
15.	009221	AFICARB	28/04/1997	SIVAM S.P.A.
16.	007280	LIQUICARB 20	26/11/1987	TERRANALISI S.R.L.

07A08559

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 6 luglio 2007.

Richiami alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 13, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, riguardante la leva e il reclutamento obbligatorio;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2007 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

per l'Esercito, 15 ufficiali per periodi di novantacinque giorni, ovvero 33 ufficiali per periodi di quarantacinque giorni, 2 sottufficiali e 10 militari di truppa per periodi di cinquanta giorni, pari a 4 ufficiali, 1 sottufficiale e 1 militare di truppa in ragione d'anno;

per la Marina militare, 12 ufficiali per periodi di trenta giorni, pari a 1 ufficiale in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Roma, 6 luglio 2007

Il Ministro: PARISI

07A08594

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 settembre 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Le Signorie a r.l.», in Civitella Val di Chiana.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2005 con il quale la società cooperativa edilizia «Le Signorie a r.l.», con sede in Civitella Val di Chiana, è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Vincenzo Vitale, per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2006 con il quale i poteri del commissario governativo sono stati prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del decreto di nomina;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2007, n. GAB.148, con il quale veniva prorogato il mandato del suddetto commissario governativo per un periodo di ulteriori sei mesi;

Vista la relazione pervenuta il 28 giugno 2007 e successiva integrazione del 17 luglio 2007 con le quali il commissario chiede una ulteriore proroga di dodici mesi del mandato al fine di avviare il programma di costruzione di una palazzina, come da rinnovo del permesso di costruzione del comune di Civitella in Val di Chiana, e proseguire la normalizzazione dell'attività dell'ente in questione;

Decreta:

1. I poteri conferiti al rag. Vincenzo Vitale, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Le Signorie a r.l.», con sede in Civitella Val di Chiana (Arezzo), sono prorogati per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08569

DECRETO 12 settembre 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Grazia a r.l.», in Caserta.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2006 con il quale la società cooperativa «Grazia a r.l.», con sede in Caserta, è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Scalia Antonino, per un periodo di dodici mesi;

Vista la nota del 27 giugno 2007, pervenuta il 12 luglio 2007, con la quale il commissario governativo chiede un'ulteriore proroga del proprio mandato di dodici mesi per la risoluzione delle problematiche;

Preso atto che il sodalizio in argomento ha in corso numerose vertenze giudiziarie e che persistono le motivazioni che diedero luogo alla gestione commissariale al fine di compiere gli atti di gestione necessari per il raggiungimento dello scopo sociale, con l'assegnazione ai soci dei residui due alloggi;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno prorogare per un ulteriore periodo il commissariamento della cooperativa in questione, al fine di cercare di ristabilire il regolare funzionamento dell'ente;

Decreta:

La gestione commissariale ed i poteri conferiti al dott. Scalia Antonino in qualità di commissario governativo della società cooperativa edilizia «Grazia a r.l.», con sede in Caserta, sono prorogati per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08570

DECRETO 18 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoro e sviluppo società cooperativa a r.l.», in Oria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003 con il quale la cooperativa «Lavoro e sviluppo società cooperativa a r.l.», con sede in Oria (Brindisi) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Falconieri Flavio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2005 con il quale il dott. Taurisano Giacomo è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto in sostituzione del dott. Falconieri Flavio;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2006 con il quale il dott. Castellaneta Salvatore è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto in sostituzione del dott. Taurisano Giacomo;

Vista la nota pervenuta in data 29 maggio 2007 con la quale il dott. Castellaneta Salvatore rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta

Art. 1.

Il dott. Perrone Massimo nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965, con studio in Nardò (Lecce) a Corso Galliamo n. 2/A, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Lavoro e sviluppo società cooperativa a r.l.», con sede in Oria (Brindisi), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 23 aprile 2003, in sostituzione del dott. Castellaneta Salvatore dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08683

DECRETO 18 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «COSIM soc. coop. sociale a r.l.», in Bari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2005 con il quale la cooperativa «COSIM soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Bari, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Barile Vito ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2006 con il quale l'avv. Salvatore Castellaneta è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto in sostituzione del rag. Barile Vito;

Vista la nota pervenuta in data 29 maggio 2007 con la quale l'avv. Salvatore Castellaneta rinuncia al mandato,

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Silvio Fuiano nato a Foggia il 14 agosto 1964, con studio in Foggia, viale Ofanto n. 236, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «COSIM soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Bari, già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 14 dicembre 2005, in sostituzione dell'avv. Castellaneta Salvatore dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08684

DECRETO 18 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia l'avvenire», in Nuoro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2005 con il quale la cooperativa «Cooperativa edilizia l'avvenire», con sede in Nuoro, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Rojch Angelo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2006 con il quale il dott. Cera Enrico è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto in sostituzione del dott. Rojch Angelo;

Vista la nota pervenuta in data 29 maggio 2007 con la quale il dott. Cera Enrico rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Elso Rei nato a Sassari il 1° settembre 1972 con studio in Sassari, via P.ssa Jolanda n. 1/a, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia l'avvenire», con sede in Nuoro, già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 10 novembre 2005, in sostituzione del dott. Cera Enrico dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08685

DECRETO 18 settembre 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», in Acerra, e sostituzione del commissario governativo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001, con il quale la società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», con sede in Acerra (Napoli), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2004, con il quale la gestione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2005, con il quale la gestione è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2005 con il quale la procedura è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2006 con il quale la procedura è stata prorogata fino al 30 giugno 2006;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2006 con il quale la procedura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 con il quale la procedura è stata prorogata fino al 30 giugno 2007;

Vista la nota del 13 luglio 2007 e relativo allegato, con la quale il commissario governativo chiede un'ulteriore proroga della gestione commissariale per altri sei mesi, al fine di addivenire alla stipula degli atti notarili per l'assegnazione degli alloggi;

Tenuto conto della rilevanza sociale dell'attività e del coinvolgimento ambientale dei soci e che, al fine di una più incisiva azione dell'organo governativo tesa al raggiungimento dello scopo sociale della cooperativa, si ritiene opportuno procedere alla nomina di un commissario più vicino territorialmente all'attività di impresa;

Ritenuto necessario procedere celermente all'emanazione del presente decreto sulla base delle motivazioni indicate, ed ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, sussistendo ragioni di impedimento, derivanti da esigenze di celerità del procedimento, tali da non consentire la comunicazione dell'avvio del procedimento al Commissario governativo uscente;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», con sede in Acerra (Napoli), è prorogata per dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Art. 2.

Al dott. Nicola Ermini sono confermati i poteri di Commissario governativo per il periodo che decorre dalla data di scadenza del precedente decreto ad oggi.

Art. 3.

Il dott. Francesco Gioiello, nato a Pozzuoli (Napoli), il 7 agosto 1947, con studio in Pozzuoli (Napoli), Via Tommaso Pollice n. 19, è nominato commissario governativo della società cooperativa «Tommaso Esposito», con sede in Acerra (Napoli), posta in gestione commissariale con decreto ministeriale 31 maggio 2001, in sostituzione del dott. Nicola Ermini, per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1 a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 4.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 5.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08686

DECRETO 18 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lavori Edili Falciano - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Falciano del Massico.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2007 con il quale la cooperativa «Lavori Edili Falciano - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Falciano del Massico (Caserta) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e la dr.ssa Maria Antonietta Stellato ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 11 giugno 2007 con la quale la dr.ssa Maria Antonietta Stellato rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Davide Cortellessa nato a Napoli il 22 marzo 1958, con studio in Caserta alla Piazza Vanvitelli n. 4/D è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lavori Edili Falciano - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Falciano del Massico (Caserta), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, in sostituzione della dr.ssa Maria Antonietta Stellato dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08595

DECRETO 18 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Casa del Lavoratore - Società cooperativa a r.l.», in Abbiategrasso.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2006 con il quale la cooperativa «La Casa del Lavoratore - Società cooperativa a r.l.» con sede in Abbiategrasso (Milano) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e il dott. De Luca Alberto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 15 giugno 2007 con la quale il dott. De Luca Alberto rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Stefano Verna nato a Milano l'11 luglio 1964, con studio in Milano a Corso Italia n. 6 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Casa del Lavoratore - Società cooperativa a r.l.» con sede in Abbiategrasso (Milano), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 10 novembre 2006, in sostituzione del dott. De Luca Alberto dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08596

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 settembre 2007.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativo a un progetto autonomo, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 settembre 2006, ed in particolare il progetto n. 3421 presentato dalla Bioprogress S.p.A., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 789 del 21 giugno 2004, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 3421 presentato dalla Bioprogress S.p.A., così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 20 settembre 2006;

Vista la nota dell'Istituto Centrobanca S.p.A. del 17 gennaio 2007, pervenuta in data 30 luglio 2007 prot. n. 8111, con la quale ha comunicato che, a seguito delle verifiche di consuntivo, il requisito del 10% per collaborazione con partner membri dell'UE, non sussiste;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 789 del 21 giugno 2004;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 3421 presentato dalla Bioprogress S.p.A., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 789 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 789 del 21 giugno 2004, per il progetto n. 3421 presentato dalla Bioprogress S.p.A. per effetto del presente decreto è diminuito di euro 376.703,67, e il credito agevolato è aumentato di euro 376.703,67.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 3421

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 3421 del 29/12/2000 Comitato del 20/09/2006

• Progetto di Ricerca

Titolo: Nuovi farmaci per la fertilità maschile

Inizio: 02/04/2001

Durata Mesi: 60

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 29/12/2000

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Bioprogress S.p..A.

ROMA (RM)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.798.024,05
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	3.503.643,60
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	294.380,45

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 61.974,83	€ 0,00	€ 61.974,83
Eleggibile lettera c)	€ 2.933.475,19	€ 165.266,21	€ 3.098.741,40
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 404.902,20	€ 103.291,40	€ 508.193,60
Extra UE	€ 103.291,38	€ 25.822,84	€ 129.114,22
Totale	€ 3.503.643,60	€ 294.380,45	€ 3.798.024,05

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 3421

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.271.103,71
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.292.862,08

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A08623

DECRETO 19 settembre 2007.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo a un progetto autonomo, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'Università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 10 giugno 2003, ed in particolare il progetto n. 7181 presentato dalla Elasis S.C.p.A, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 2265 del 29 dicembre 2003, con il quale il progetto n. 7181 presentato dalla Elasis S.C.p.A, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 23 agosto 2007 pervenuta in data 30 agosto 2007, prot. n. 8787, con la quale l'Istituto MCC S.p.A., ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'Istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con parteners UE, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2265 del 29 dicembre 2003, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 7181 presentato dalla Elasis S.C.p.A., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2265 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2265 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 7181 presentato dalla Elasis S.C.p.A, per effetto del presente decreto è ridotto di euro 229.200,00 e il credito agevolato è aumentato di euro 229.200,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2007

Il diretto generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 7181

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 7181 del 17/07/2002 Comitato del 10/06/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: Criteri per l''ottimizzazione vibro-acustica di un moto-propulsore come sistema integrato motore-cambio.

Inizio: 12/01/2003

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 12/11/2002

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Elasis S.C.p.A.
POMIGLIANO D'ARCO (NA)

• Costo Totale ammesso	Euro	2.292.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.010.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	282.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	59.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.485.000,00	€ 282.000,00	€ 1.767.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 375.000,00	€ 0,00	€ 375.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.010.000,00	€ 282.000,00	€ 2.292.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	35 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	25 %	10 %	75 %	70 %

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 7181

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	714.900,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.520.700,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A08624

DECRETO 3 ottobre 2007.

Numero dei posti disponibili a livello nazionale, per l'ammissione alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive, di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002, per l'anno accademico 2007/2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2002;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2007/2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002 è determinato, sul contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 2.959 ripartito fra le università secondo la tabella allegata, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione alle scuole, per le attività di cui all'art. 1, in base ad una graduatoria determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione di priorità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 febbraio 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2007

Il Ministro: MUSSI

ALLEGATO A

Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria		
REGIONE	**Università sedi delle Scuole di specializzazione**	**Posti disponibili per le attività didattiche aggiuntive(DM 20/2/2002)**
LIGURIA	**GENOVA**	**N.A.**
PIEMONTE	**TORINO(sedi convenzionate:Politecnico e Piemonte Orientale)**	**75**
VALLE D'AOSTA	**AOSTA**	**N.A.**
LOMBARDIA	**PAVIA(sedi consorziate: Milano statale-Cattolica S.Cuore-Bergamo-Brescia)**	**N.A..**
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	**BOLZANO**	**N.A.**
VENETO	**VENEZIA Ca' Foscari(sedi convenzionate: Iuav-PD-VR)**	**170**
FRIULI	**GORIZIA(sedi consorziate: Udine-Trieste)**	**UDINE N.A.** **TRIESTE N.A.**
Provincia Autonoma di TRENTO	**TRENTO**	**N.A.**
EMILIA ROMAGNA	**BOLOGNA(sedi convenzionate-Ferrara-Modena -Reggio Emilia-Parma)**	**290**
TOSCANA	**PISA(sedi convenzionate:Firenze e Siena)**	**400**
MARCHE	**MACERATA(sedi convenzionate: Ancona-Camerino-Urbino)**	**24**
LAZIO	**ROMA III** **ROMA L.U.M.S.A**	**N.A.**
UMBRIA	**PERUGIA**	**N.A.**
MOLISE	**CAMPOBASSO**	**60**
ABRUZZO	**CHIETI(sedi convenzionate:L'Aquila - Teramo)**	**N.A.**
CAMPANIA	**NAPOLI Fed.II (sedi convenzionate:Napoli II-IUN-IUO-S.Orsola Benincasa-Salerno-Sannio)**	**S.Orsola 550** **Salerno 200**
BASILICATA	**POTENZA**	**90**
PUGLIA	**BARI(sedi convenzionate: Lecce-Foggia-Pol.Bari)**	**600**
CALABRIA	**COSENZA(sedi convenzionate: Reggio Calabria-Catanzaro)**	**150**
SICILIA	**PALERMO(sedi convenzionate:Catania-Messina)**	**150 Messina** **N.A. Palermo** **200 Catania**
SARDEGNA	**CAGLIARI(sede consorziata:Sassari)**	**N.A.**
N.A. Non attivano	**Totale**	**2.959**

07A08745

DECRETO 4 ottobre 2007.

Autorizzazione alla «Scuola superiore per mediatori linguistici» a trasferire la propria sede in Roma da viale del Caravaggio, 84 a via Stanislao Cannizzaro, 83/A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986 della Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Istituto S. Pio V per le sedi di Roma, via Tovaglieri, successivamente trasferita in viale del Caravaggio n. 84 e di Fonte Avellana (Pesaro), successivamente trasferita in Ancona, via Filzi n. 6/b;

Visto il decreto del direttore generale del Servizio per l'autonomia e gli studenti in data 24 settembre 2003, con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola, con sedi in Roma, viale del Caravaggio, 84 e in Ancona, via Fabio Filzi n. 6/b, che ha assunto la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici ed è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38, del 2002;

Vista l'istanza con la quale la Scuola sopra richiamata chiede il trasferimento della propria sede di Roma da viale del Caravaggio, 84 a via Stanislao Cannizzaro, 83/A;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 19 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzato il trasferimento della Scuola superiore per mediatori linguistici di Roma, da viale del Caravaggio, 84 a via Stanislao Cannizzaro, 83/A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08766

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 settembre 2007.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del nome «Bresaola della Valtellina» a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della IGP «Bresaola della Valtellina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle d.o.p. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - I.C.Q., nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1º luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del nome «Bresaola della Valtellina» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Bresaola della Valtellina»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazioni carni» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 27 settembre 2004;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del nome «Bresaola della Valtellina» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della IGP «Bresaola della Valtellina».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 27 settembre 2007 l'incarico, già concesso con il decreto 27 settembre 2004, al Consorzio per la tutela del nome «Bresaola della Valtellina», con sede in Sondrio, via Trieste n. 66, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Bresaola della Valtellina».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 27 settembre 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08509

DECRETO 28 settembre 2007.

Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Prosciutto di San Daniele»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 83 del 9 aprile 2002, con il quale l'Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Visto il decreto 15 febbraio 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità - INEQ è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 marzo 2005;

Visto il decreto 13 giugno 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 15 febbraio 2005, è stato differito di novanta giorni a far data dall'8 luglio 2005;

Visto il decreto 1° settembre 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 15 febbraio 2005 e 13 giugno 2005, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 ottobre 2005;

Visto il decreto 4 gennaio 2006 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 15 febbraio 2005, 13 giugno 2005 e 1° settembre 2005, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 febbraio 2006;

Visto il decreto 9 maggio 2006 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 15 febbraio 2005, 13 giugno 2005, 1° settembre 2005 e 4 gennaio 2006, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 giugno 2006;

Visto il decreto 5 settembre 2006 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 5 febbraio 2005, 13 giugno 2005, 1° settembre 2005, 4 gennaio 2006 e 9 maggio 2006, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 ottobre 2006;

Visto il decreto 22 gennaio 2007 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 5 febbraio 2005, 13 giugno 2005, 1° settembre 2005, 4 gennaio 2006, 9 maggio 2006 e 5 settembre 2006, è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Vista la comunicazione del Consorzio del Prosciutto di San Daniele che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Prosciutto di San Daniele l'organismo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71;

Considerato che l'Istituto Nord Est Qualità - INEQ ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Prosciutto di San Daniele conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Prosciutto di San Daniele;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli art. 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 31 luglio 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Istituto Nord Est Qualità INEQ dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Prosciutto di San Daniele», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Istituto Nord Est Qualità - INEQ non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di Istituto Nord Est Qualità - INEQ o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità - INEQ è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Istituto Nord Est Qualità - INEQ comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Istituto Nord Est Qualità - INEQ immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 9.

L'organismo autorizzato Istituto Nord Est Qualità - INEQ è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08678

DECRETO 1º ottobre 2007.

Trasferimento dell'autorizzazione di cui al decreto 24 aprile 2007, concernente i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sardegna», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, da «Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari» a «AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il Regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Sardegna;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il decreto 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2007, con il quale il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, via Mameli n. 126/d, sono state designate quali autorità pubbliche incaricate di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Sardegna;

Considerato che a seguito dell'intervenuta riforma degli Enti agricoli appartenenti alla regione autonoma Sardegna di cui alla legge regionale n. 13/2006, le competenze istituzionali, nonché le professionalità e le strutture tecnico-scientifiche del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, sono interamente confluite in «AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Sardegna;

Ritenuto di procedere all'emanazione di un provvedimento in forma di decreto che trasferisca l'autorizzazione precedentemente concessa al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e al Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, all'agenzia «AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura» per il controllo della denominazione di origine protetta Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2007, con il quale il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, via Mameli n. 126/d, sono state designate quali autorità pubbliche incaricate di effettuare i controlli, per la motivazione in premessa è trasferita all'agenzia «AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura» con sede provvisoria in Cagliari, via Mameli n. 126/d.

Art. 2.

L'agenzia «AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione autonoma della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura», si atterrà alle disposizioni previste dal citato decreto 24 aprile 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º ottobre 2007

Il direttore generale: La Torre

07A08632

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 6 settembre 2007.

Rivalutazione dei contributi per le licenze individuali e le autorizzazioni generali, concernenti l'offerta al pubblico di servizi postali non riservati.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive integrazioni e modificazioni, e in particolare l'art. 15, che reca disposizioni circa il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per istruttoria e controlli;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, con il quale sono state emanate disposizioni inerenti alle licenze individuali nell'ambito dei servizi postali e, in particolare, l'art. 5 in materia di contributi;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 15 febbraio 2006, n. 129 «Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale, adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73».

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, con il quale sono state emanate disposizioni inerenti alle autorizzazioni generali nell'ambito dei servizi postali e, in particolare, l'art. 5 in materia di contributi;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 15 febbraio 2006, n. 134 «Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale, adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75».

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2000 «Contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2000, n. 105, e in particolare, l'art. 7, che dispone la rivalutazione biennale dei contributi secondo il tasso programmato d'inflazione;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 febbraio 2006, recante «Rivalutazione dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali nell'ambito dei servizi postali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2006, n. 79;

Accertato il tasso programmato di inflazione per gli anni 2005, 2006 e 2007 che i documenti di programmazione economica e finanziaria fissano rispettivamente a 1,6%, 1,7% e 2,2%;

Decreta:

Art. 1.

Rivalutazione

1. Dal 1° gennaio 2008:

a) i contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati rispettivamente, in euro 582,00 e in euro 116,00;

b) i contributi di cui all'art. 2 del decreto 20 aprile 2000 citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in euro 290,00 per la prima sede operativa e in euro 116,00 per ciascuna sede propria o di mandatari;

c) i contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in euro 290,00 e in euro 116,00;

d) i contributi di cui all'art. 4 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in euro 290,00 per la prima sede operativa e in euro 116,00 per ciascuna ulteriore sede propria o di mandatari.

Art. 2.

Documentazione del versamento

1. I titolari di licenze individuali e di autorizzazioni generali sono tenuti a trasmettere copia del documento che attesta il versamento dei contributi al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale regolamentazione settore postale - Ufficio II, viale America n. 201, c.a.p. 00144 Roma.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2007

Il Ministro
delle comunicazioni
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti 2 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 1

07A08744

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 14 settembre 2007.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle località denominate Grassina e Lappeggi, site nel territorio del comune di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2006 e in particolare gli articoli 136, 141, 157, comma 2, e 183, comma 1;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera *o)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2004, recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei Dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004, ed in particolare l'allegato 3;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 febbraio 2006 «Modifiche al decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante: «Articolazione della struttura centrale e periferica dei Dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 di nomina del direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici;

Considerato che l'allora soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico per le province di Firenze, Pistoia e Prato, con nota n. 7992 del 7 ottobre 2002, indirizzata al comune di Bagno a Ripoli, all'allora direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, all'allora soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali della Toscana, alla provincia di Firenze e al presidente della giunta regionale della Toscana, ha trasmesso la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per le località Grassina e Lappeggi e zone limitrofe, site nel comune di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze;

Considerato che la sopraccitata nota è stata inviata anche alla regione Toscana - assessorato all'ambiente;

Considerato che la suddetta soprintendenza, con nota n. 8471 del 25 ottobre 2002, ha comunicato alla direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, l'avvenuta affissione della proposta di vincolo all'albo pretorio del comune di Bagno a Ripoli, in data 14 ottobre 2002, e l'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico della proposta di vincolo, rispettivamente sui quotidiani locali «L'Unità - edizione regionale» in data 22 ottobre 2002, «Il Corriere di Firenze» in data 19 ottobre 2002, e sul quotidiano nazionale «L'Unità», in data 19 ottobre 2002;

Rilevato che la medesima soprintendenza, con nota prot. n. 16 del 14 gennaio 2003 e successiva nota prot. n. 472 del 29 gennaio 2003, ha trasmesso alla direzione generale copia delle osservazioni alla proposta di vincolo inviate dall'Associazione Italia nostra - sezione di Firenze, dal Comitato Bubè e dai condomini di Villa Medici, le cui richieste consistevano sostanzialmente nell'opportunità di estendere il vincolo anche ad alcune aree ricadenti all'interno del tessuto urbanizzato, non densamente edificate e situate in posizione di quota altimetrica preminente rispetto ai nuclei dell'attuale abitato consolidato;

Rilevato altresì che, con successiva nota prot. n. 472 del 29 gennaio 2003, la medesima soprintendenza ha inoltrato alla direzione generale copia delle osservazioni trasmesse dall'«Immobiliare Stella S.r.l.» che ha chiesto di mantenere inalterata la perimetrazione già proposta per il vincolo;

Considerato che la citata soprintendenza, viste le osservazioni prodotte, con successiva nota prot. n. 612 del 6 febbraio 2003, inviata alla direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, ha inoltrato le seguenti valutazioni: «... Le successive osservazioni di Italia Nostra e le risultanze dei sopralluoghi condotti su tutte le aree segnalate, hanno permesso di approfondire la conoscenza delle aree urbane periferiche, accertando condizioni non sufficientemente valutate in sede di prima ricognizione. Ciò ha fatto considerare meritevoli di accoglimento due delle indicazioni avanzate da Italia Nostra e dal Comitato di Bubè: quella relativa all'area circostante la chiesa di San Michele a Tegolaia e quella riferita alla zona in fregio a via delle Fonti. In queste due aree, diversamente da tutte le altre segnalate da Italia Nostra e dal Comitato di Bubè, la continuità con il paesaggio tradizionale delle colline fiorentine è ancora particolarmente evidente. I pochi e radi interventi edilizi non hanno infatti pregiudicato totalmente la qualità ambientale di queste zone. Per le ragioni suddette questo ufficio ravvede l'oppotunità di riconsiderare la perimetrazione del vincolo ...»;

Considerato che la suddetta soprintendenza, con nota prot. n. 1013 del 25 febbraio 2003, ha trasmesso alla direzione generale la cartografia con la nuova perimetrazione dell'area interessata dal vincolo, limitata alle zone di confine con il perimetro urbano, comprensiva delle aree circostanti la chiesa di San Michele a Tegolaia e quella in fregio a via delle Fonti, con la relativa relazione tecnico-scientifica;

Considerato che la nuova perimetrazione individua l'area come segue: «da nord verso sud partendo dall'intersezione del vincolo "autostradale" di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1967 con la s.s. 222 Chiantigiana il vincolo segue nell'ordine la via Chiantigiana fino all'intersezione con il fiume Ema, il fiume Ema fino al punto di fronte allo spigolo nord/ovest della Casa del popolo di Grassina, da lì si diparte verso nord/est ad incontrare la recinzione del campo sportivo della su menzionata Casa del popolo; lo

segue fino al confine della sua proprietà con il condominio di via A. Bikila identificato nel foglio di mappa 54, part. 201, segue questo confine verso nord/est fino alla via IV Agosto, la oltrepassa e continua sul confine nord/ovest delle particelle 313 e 329 del foglio 41, segue ancora la part. 329 verso sud fino al Borro del Balatro, prosegue fino alla via Lilliano e Meoli, la attraversa e in direzione sud, nel foglio 42, va ad attestarsi alla via della Fornacella e la segue fino alla via di Tizzano nel punto tangente il fiume Ema; attraversa il fiume e segue il confine nord/est delle particelle 10, 9; nord della particella 12; est delle particelle 326, 7, 299 e ovest delle particelle 17, 292, 274, 18, 285 del foglio di mappa 57; segue poi la via Costa al Rosso verso nord fino all'altezza di via Lippi; prosegue perpendicolarmente verso ovest fino alla via Chiantigiana; la via Chiantigiana direzione nord fino al confine ovest della particella 113 del foglio di mappa 55; il confine ovest della particella 113 del foglio di mappa 55; tutto il confine a nord e a ovest della particella 17 del foglio di mappa 55; i confini nord/ovest della particella 25 del foglio di mappa 55; nord delle particelle 33, 395, 396, 283, 32, 390, 282 del foglio di mappa 55 fino alla strada comunale di S. Martino, la si attraversa e si prosegue con i confini nord delle particelle 316, 307 del foglio di mappa 55 per poi andare perpendicolari verso il torrente Grassina, lo si segue verso ovest fino al confine con il comune di Impruneta, lo si percorre verso nord fino ad arrivare di fronte allo spigolo nord/ovest della particella 174 del foglio di mappa 53 e sud/ovest della particella 175 si va ad incontrarlo attraversando la via di Montauto, si segue il confine sud della particella 175 del foglio di mappa 53, lo si segue verso est e trovando ancora i confini sud delle particelle 176, 190, nord e ovest della particella 535, est della particella 186, del foglio di mappa 53; il confine entra nel foglio di mappa 40 segue la via delle Fonti verso ovest fino alla part. 598 del foglio 40, segue il confine ad ovest verso nord fino allo spigolo nord/ovest della part. 415 del foglio 40; prosegue verso est fino al confine ovest della part. 398 del foglio 40 e lo segue continuando anche sul confine ovest della part. 236 fino ad arrivare al confine sud della particella 237 e lo segue fino all'intersezione con la via Gobetti, segue la detta via verso nord e prosegue seguendo la nuova viabilità privata a monte dei complessi denominati Coop. S. Michele Nuova e Coop. S. Michele Vecchia, attestandosi sulla via di Spedaletto la percorre per un piccolo tratto verso nord, lasciandola per proseguire sempre verso nord sulla via vicinale di Fattucchia; l'innesto con la via di Campigliano avviene seguendo il confine sud della particella 290 del foglio di mappa 40; segue verso nord la via di Campigliano, incontrando di nuovo il confine del vincolo "autostradale" istituito con decreto ministeriale 23 giugno 1967 e lo segue tutto verso ovest costituendo confine di vincolo per la parte nord/ovest fino ad incontrare il confine comunale, a sua volta detto confine costituisce perimetro del vincolo ad ovest verso sud fino alla punta estrema di detto confine in località Ugolino, a questo punto sempre seguendo il confine comunale ritorna verso nord fino all'intersezione con il fiume Ema, lo segue per un tratto in direzione nord/ovest fino alla Strada vicinale in località la Brencola; la stessa fa da confine fino all'incontro con la via di Tizzano la segue verso sud/est fino all'incrocio con la via di Pulicciano che costituisce confine di vincolo ad est fino all'incrocio (nell'abitato di Antella) con la via della Torricella, la stessa viene seguita verso nord/ovest fino ad incontrare il perimetro del vincolo "autostradale" decreto ministeriale 23 giugno 1967 sopraccitato, lo segue verso ovest fino a ritrovare di nuovo la strada statale 222 Chiantigiana chiudendo così l'area proposta al vincolo»;

Considerato che il territorio individuato nella proposta di vincolo della soprintendenza «... è in larga misura compreso nel bacino del torrente Ema, nel settore centro meridionale ... La presenza di una rete idrografica particolarmente capillare ha contribuito, dal basso medioevo fino all'inizio del XIX secolo, alla nascita di numerose attività legate alle risorse acquatiche (mulini da grano, lavaggio e sbiancamento dei panni, ecc.) ... La parte collinare del territorio, particolarmente variegata ma senza contrasti netti, è sicuramente l'elemento fisico maggiormente rappresentativo del paesaggio agrario. Nonostante le profonde trasformazioni del lavoro agricolo nell'ultimo secolo, il carattere territoriale dell'area è ancora quello tipico della conduzione mezzadrile, diffusa dal medioevo fino a tempi recenti. Ecco allora i terrazzamenti in pietrame, i ciglionamenti inerbiti, le complesse e ingegnose sistemazioni idrauliche a difesa dei suoli; tutti segni inconfondibili di un secolare lavoro manuale. Le aree sono prevalentemente coltivate ad oliveti, distesi sotto forma di filari lungo le pendici ciglionate delle colline oppure a vigneti specializzati. A questo proposito la famosa lunetta del sec. XVI dipinta da Giusto Utens, raffigurante filari di olivi nella fattoria granducale di Lappeggi, è una preziosa testimonianza della procace presenza dell'olivo nelle colline di questo territorio. I boschi sono costituiti prevalentemente da cedui assai invecchiati, cerro, roverella, carpino nero, leccio e cipresso. Ma è la stretta relazione tra paesaggio agrario e le numerosissime testimonianze storiche civili e religiose, diffuse sul territorio, a rendere straordinari i caratteri ambientali di quest'area. Relazione già presente in epoca medioevale con l'insediamento di numerosi castellari e case torri; conservata e arricchita con le trasformazioni cinque-seicentesche degli edifici medievali; consolidata nella seconda metà del XVIII secolo allorché si produce compiutamente la trasformazione della villa signorile in moderna azienda agraria. Fra le decine di antiche dimore storiche, merita particolare rilievo la Villa di Lappeggi. Già residenza dei Medici fin dal 1569, ristrutturata da Bernardo Buontalenti, raggiunse il massimo splendore sul finire del XVII secolo allorché fu assegnata al Cardinal Francesco Maria de' Medici, fratello di Gianluca Cosimo III, che la rinnovò completamente sotto la direzione dell'arch. Antonio Ferri. Alla trasformazione della villa è legata la realizzazione di un imponente acquedotto collegato alle lontane sorgenti di Fonte Santa. L'intero complesso fu arricchito da un vastissimo parco, allargato fino a Croce a Baratro e al Casino dell'Uccellare, destinato a contenere viali, boschetti, rondò, prati e grotte. Non lontano da villa di Lappeggi troviamo villa di Lilliano, acquistata nel 1646 da Ferdinando II e destinata ad uso di foresteria della splendida tenuta di Lappeggi. L'aspetto attuale della villa, severa ed elegante, si deve agli interventi di ristrutturazione eseguiti da Antonio Ferri all'inizio del settecento. Notevole è pure la casa da signore di proprietà dei Vecchietti, situata a ovest di Grassina, nota per gli affreschi di Santi di Tito, conservati al suo interno, ma anche per aver ospitato Raffaele Borghini, illustre letterato del cinquecento, che qui compose il suo capolavoro intitolato "Il Riposo". Alla fine del XVI secolo fu completamente ristrutturata dal Giambologna, su commissione di Bernardo Vecchietti. Dei lavori di ammodernamento rimane soltanto, poco lontano dalla villa, un ninfeo, detto

Casina delle Fate o Grotta della Fata Morgana, costituito da una grotta con vasca originariamente decoratasi. Vi sono monumenti religiosi disseminati nel territorio, ... l'antica chiesa di S. Martino a strada o ai Cipressi, risalenti all'XI secolo. Al suo interno è conservato un dipinto con la vergine in trono e santi della fine del XV secolo, opera recentemente attribuita ad Andrea Verrocchio. Il fronte dell'edificio è sostenuto da un piccolo loggiato sostenuto da eleganti colonne in pietra serena. Accanto alla chiesa è ubicata la Compagnia, fondata nel 1535 e dedicata alla Vergine, dove si può ammirare una Madonna del Rosario, datata 1658, opera di Lorenzo Lippi.

L'intero territorio appare dunque, sotto il profilo ambientale, un esempio notevolissimo di paesaggio culturale, risultato dall'opera plurisecolare dell'uomo sulla natura. La rete fitta e minuta degli insediamenti storici e i segni ancora evidenti di un sistema economico agrario fondato sulla mezzadria, hanno determinato, a partire dai tempi Comunali, un mosaico territoriale spazialmente differenziato, reso celebre da letterati e artisti.»;

Considerato che la citata soprintendenza, con nota n. 1013 del 25 febbraio 2003, indirizzata al comune di Bagno a Ripoli, all'allora direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, all'allora soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali della Toscana, alla provincia di Firenze e alla regione Toscana, ha trasmesso la nuova proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per le località Grassina e Lappeggi e zone limitrofe, con inclusione delle aree circostanti la chiesa di S. Michele a Tegolaia e quella in fregio a via delle Fonti, site nel comune di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze;

Considerato che la medesima soprintendenza, con nota n. 1552 del 14 marzo 2003, ha inoltrato alla direzione generale la documentazione riguardante l'avvenuta affissione della nuova proposta di vincolo all'albo pretorio del comune di Bagno a Ripoli, in data 5 marzo 2003 e l'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico della proposta di vincolo, sui quotidiani locali «La Repubblica - edizione regionale» e «La Nazione» in data 12 marzo 2003 e sul quotidiano nazionale «La Repubblica» in data 13 marzo 2003;

Considerato che la medesima soprintendenza, con nota prot. n. 3171 del 15 maggio 2003, ha comunicato che non sono pervenute osservazioni alla nuova proposta di vincolo di cui trattasi;

Considerato che con nota n. ST/701/2960 del 23 gennaio 2004 la direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, ha inoltrato al Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici la proposta di vincolo formulata dalla competente soprintendenza e gli atti amministrativi e tecnici ad essa allegati;

Considerato che il suddetto Comitato di settore, valutati gli atti, con parere reso nella seduta del 29 gennaio 2004, di cui al verbale n. 127, ha espresso parere favorevole, in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Firenze, in quanto: «... esempio irripetibile di eccezionale interesse paesistico ambientale, dove la profonda fusione tra natura, architettura e territorio va preservata rispettandone anche le prospettive e le vedute di insieme. Infatti è straordinaria la stretta relazione tra paesaggio agrario, che è ancora quello tipico della conduzione a mezzadria, diffusa nel medioevo, fino a tempi recenti (segni inconfondibili sono i terrazzamenti in pietrame, le complesse e ingegnose sistemazioni idrauliche a difesa dei suoli, i mulini da grano) e le numerosissime testimonianze storiche, sia civili che religiose, diffuse nel territorio (quali la villa di Lappeggi, la villa di Lilliano, l'antica chiesa di S. Martino a strada o ai Cipressi);

Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;

Decreta:

L'area sita nel territorio comunale di Bagno a Ripoli località Grassina e Lappeggi e zone limitrofe in provincia di Firenze, così come sopra perimetrata, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del medesimo decreto legislativo.

La soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Firenze, Pistoia e Prato provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Bagno a Ripoli e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 14 settembre 2007

Il direttore generale: CECCHI

ALLEGATO

Comune di Bagno a Ripoli (FI)

Cartografia non in scala
con perimetro del vincolo
conforme alla cartografia
originale (D.M. 14 settembre 2007)

07A08533

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 settembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Foggia nei giorni 12, 13 e 14 settembre 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di lavori di reingegnerizzazione, l'Ufficio provinciale ACI di Foggia è rimasto chiuso al pubblico nei giorni 12, 13 e 14 settembre 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota Prot. Dip. 1/2144 del 3 settembre 2007, e confermata con successiva nota Prot. Dip. 1/988 del 17 settembre 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, con nota Prot. Div. Gab. n. 6267 del 4 settembre 2007, ha autorizzato la chiusura dell'Ufficio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 27 settembre 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A08687

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici del Pubblico registro automobilistico di L'Aquila e Pescara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Accerta

il mancato funzionamento degli Uffici del Pubblico registro automobilistico di L'Aquila e Pescara nei giorni 12, 13 e 14 settembre 2007 per rinnovamento tecnico dei sistemi e delle procedure.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziate comunicazioni di mancato funzionamento per i giorni sopra indicati, effettuate dagli Uffici provinciali ACI di L'Aquila e Pescara, alle quali ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni.

L'Aquila, 1º ottobre 2007

Il direttore regionale: ORLANDI

07A08688

PROVVEDIMENTO 1º ottobre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Teramo nei giorni 19, 20 e 21 settembre 2007 per rinnovamento tecnico dei sistemi e delle procedure.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziate comunicazioni di mancato funzionamento per i giorni sopra indicati, effettuate dall'Ufficio provinciale ACI di Teramo, alle quali ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni.

L'Aquila, 1º ottobre 2007

Il direttore regionale: ORLANDI

07A08689

PROVVEDIMENTO 1º ottobre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Chieti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Chieti nei giorni 26, 27 e 28 settembre 2007 per rinnovamento tecnico dei sistemi e delle procedure.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziate comunicazioni di mancato funzionamento per i giorni sopra indicati, effettuate dall'Ufficio provinciale ACI di Chieti, alle quali ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni.

L'Aquila, 1º ottobre 2007

Il direttore regionale: ORLANDI

07A08690

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

CIRCOLARE 12 ottobre 2007.

Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Il sistema di comunicazione delle irregolarità e del recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito dei finanziamenti comunitari è disciplinato da diversi regolamenti della Commissione europea e del Consiglio, e precisamente:

regolamento (CE) n. 1681/1994 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, come modificato dal regolamento n. 2035/2005 della Commissione, del 12 dicembre 2005;

regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche;

regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio;

regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca.

La normativa comunitaria richiamata impone, in particolare, agli Stati membri di effettuare in via elettronica una comunicazione periodica alla Commissione europea di tutte le «irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario» (si v., *ex plurimis*, art. 3, regolamento (CE) n. 1681/1994, art. 28, regolamento (CE) n. 1828/2006 e art. 3, regolamento (CE) n. 1848/2006), utilizzando appositi moduli contenenti l'indicazione di specifiche informazioni.

Per l'Italia, allo stato, le predette comunicazioni sono inoltrate alla Commissione europea dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dall'Agenzia delle dogane per quanto riguarda le somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, nonché dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dall'Agenzia delle dogane, rispettivamente per quello che concerne i fondi strutturali e le risorse proprie.

In considerazione dell'alto numero di «soggetti» tra cui il Ministero dello sviluppo economico per il fondo europeo di sviluppo regionale e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il Fondo sociale europeo incaricati della trasmissione alle citate amministrazioni delle informazioni relative alle irregolarità o frodi rilevate e della conseguente necessità che siano adottati comportamenti uniformi, risulta necessario delineare esattamente il momento in cui sorge l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea.

In proposito, i regolamenti comunitari (art. 1-*bis*, regolamento (CE) n. 1681/94; art. 27, regolamento (CE) n. 1828/2006; art. 2, regolamento (CE) n. 1848/2006) stabiliscono che tale momento debba essere collegato al primo verbale amministrativo o giudiziario, inteso come la prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti o specifici, accerta l'esistenza di un'irregolarità,

ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

La norma richiede quindi che sia compiuta un'attività di valutazione, all'esito della quale possa ritenersi accertata, ancorché in modo non definitivo e comunque rivedibile, l'esistenza di una irregolarità.

Appare evidente che la trasmissione di informazioni, qualora effettuata in base a rilievi ancora non vagliati dalle rispettive autorità competenti, potrebbe determinare l'inoltro alla Commissione europea di comunicazioni su presunte irregolarità, che si rivelino ad un successivo e più completo esame in tutto o in parte inesistenti, con indubitabile pregiudizio per lo Stato, a carico del quale rimarrebbe intanto iscritta la posizione debitoria.

Prima di procedere alla comunicazione è da ritenere pertanto indispensabile una valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli, che induca a ritenere accertata l'esistenza dell'irregolarità.

Tale valutazione non può che essere compiuta dagli organi decisionali preposti alle diverse provvidenze comunitarie, i quali, una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta irregolarità o frode, verificheranno senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere *prima facie* fondata l'ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario.

L'obbligo di comunicazione sorge solo se la citata valutazione confermi che i fatti dedotti integrano un caso di irregolarità e se ricorrano i presupposti stabiliti dalla richiamata normativa.

Nella predetta ipotesi gli organi decisionali sono tenuti a redigere l'apposito modulo e a disporre, senza ritardo, l'invio del medesimo alle amministrazioni e organi centrali competenti per l'inoltro alla Commissione europea.

Gli organi decisionali provvederanno altresì, in presenza dei presupposti di legge, alla emanazione dei conseguenti atti (sospensione, revoca del finanziamento, recupero, ecc.) e alla adozione di ogni altra procedura diretta a rafforzare la tutela delle provvidenze comunitarie secondo le rispettive competenze.

Ai fini di quanto evidenziato, gli organismi di controllo esterni alle amministrazioni responsabili degli specifici benefici comunitari sono tenuti a far pervenire tutti gli elementi di informazione necessari alla redazione del previsto «modulo», per i successivi adempimenti di competenza sopraccitati. Gli organi decisionali, a loro volta, sono tenuti a far conoscere agli organismi di controllo esterni, che hanno trasmesso l'atto o la segnalazione, l'esito delle decisioni assunte, per consentire il miglioramento qualitativo dell'attività di controllo e l'aggiornamento delle banche dati.

La valutazione da parte degli organi decisionali dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile e la trasmissione del modulo dovrà avvenire in tempo utile per consentire il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti comunitari, così da non pregiudicare in alcun modo la tempestività delle comunicazioni alla Commissione europea da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Agenzia delle dogane.

Inoltre, si segnala che, qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria che procede (si v., tra gli altri, art. 3.3, regolamemto (CE) n. 1681/1994 e art. 28.5, regolamento (CE) n. 1828/2006 e art. 3.4, regolamento (CE) n. 1848/2006).

Le amministrazioni e gli organi decisionali interessati sono tenuti all'applicazione dei criteri indicati nella presente circolare, che per i punti in contrasto annulla e sostituisce ogni precedente disposizione nella medesima materia.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al fine di assicurarne una diffusa conoscenza sull'intero territorio nazionale.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro per le politiche europee
BONINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

07A08813

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Milteforan» 20 mg/ml

Estratto decreto n. 45 del 12 settembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario «MILTEFORAN» 20 mg/ml soluzione orale per cani.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. - I[ère]Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros Cedex (Francia).

Produttore responsabile rilascio lotti:

la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in I[ère]Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros Cedex (Francia).

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0116/001/DC.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in polietilene da 30 ml - A.I.C. n. 103884019;

flacone in polietilene da 60 ml - A.I.C. n. 103884021;

flacone in polietilene da 90 ml - A.I.C. n. 103884033.

Composizione:

ogni ml contiene:

principi attivi: miltefosina 20 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: controllo della leishmaniosi canina.

I sintomi clinici della malattia iniziano a decrescere in modo accentuato subito dopo l'inizio del trattamento e si riducono ulteriormente 2 settimane dopo.

Questi sintomi continuano a migliorare per almeno 4 settimane dopo il completamento del trattamento.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 1 mese.

Tempi di attesa: non pertinenti.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

07A08692

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Dimetrin»

Provvedimento n. 182 del 12 settembre 2007

Premiscela per alimenti medicamentosi DIMETRIN, nelle confezioni:

busta da 5 g - A.I.C. n. 10345802;

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 103458016.

Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Beinasco (Torino), via Alessandro Manzoni n. 2 - codice fiscale n. 00505500017.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo IB: modifica della dimensione della confezione del prodotto finito. Modifica del peso/volume di riempimento dei prodotti non parenterali in confezione pluridose.

È autorizzata la variazione tipo IB della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto concernente l'aggiunta di una nuova confezione e, precisamente:

busta da 45 g - A.I.C. n. 103458030 - medicinale veterinario non soggetto a prescrizione medico-veterinaria.

Si fa presente altresì che la validità della nuova confezione, sia in confezionamento integro che dopo prima apertura, rimane la stessa delle confezioni già autorizzate.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08696

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tetraspiral»

Provvedimento n. 183 del 12 settembre 2007

Premiscela per alimenti medicamentosi TETRASPIRAL, nelle confezioni:

busta da 5 g - A.I.C. n. 103462026;

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 103462014.

Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Beinasco (Torino), via Alessandro Manzoni n. 2 - codice fiscale n. 00505500017.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo IB: modifica della dimensione della confezione del prodotto finito. Modifica del peso/volume di riempimento dei prodotti non parenterali in confezione pluridose.

È autorizzata la variazione tipo IB della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto concernente l'aggiunta di una nuova confezione e, precisamente:

busta da 45 g - A.I.C. n. 103462038 - medicinale veterinario non soggetto a prescrizione medico-veterinaria.

Si fa presente altresì che la validità della nuova confezione, sia in confezionamento integro che dopo prima apertura, rimane la stessa delle confezioni già autorizzate.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08695

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Furamix»

Provvedimento n. 184 del 12 settembre 2007

Premiscela per alimenti medicamentosi FURAMIX, nelle confezioni:

busta da 5 g - A.I.C. n. 103461024;

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 103461012.

Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Beinasco (Torino), via Alessandro Manzoni n. 2 - codice fiscale n. 00505500017.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo IB: modifica della dimensione della confezione del prodotto finito. Modifica del peso/volume di riempimento dei prodotti non parenterali in confezione pluridose.

È autorizzata la variazione tipo IB della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto concernente l'aggiunta di una nuova confezione e, precisamente:

busta da 45 g - A.I.C. n. 103461036 - medicinale veterinario non soggetto a prescrizione medico-veterinaria.

Si fa presente altresì che la validità della nuova confezione, sia in confezionamento integro che dopo prima apertura, rimane la stessa delle confezioni già autorizzate.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08694

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Sulfazone»

Provvedimento n. 185 del 12 settembre 2007

Premiscela per alimenti medicamentosi SULFAZONE, nelle confezioni:

busta da 5 g - A.I.C. n. 103460022;

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 103460010.

Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Beinasco (Torino), via Alessandro Manzoni n. 2 - codice fiscale n. 00505500017.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo IB: modifica della dimensione della confezione del prodotto finito. Modifica del peso/volume di riempimento dei prodotti non parenterali in confezione pluridose.

È autorizzata la variazione tipo IB della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto concernente l'aggiunta di una nuova confezione e, precisamente:

busta da 45 g - A.I.C. n. 103460034 - medicinale veterinario non soggetto a prescrizione medico-veterinaria.

Si fa presente altresì che la validità della nuova confezione, sia in confezionamento integro che dopo prima apertura, rimane la stessa delle confezioni già autorizzate.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08693

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Neo-Antergan C.M.», «Micoiodina», «Galastop», «Neazina», «Glucalene», «Vet-Cillin 80», «Neo Enterofarma».

Provvedimenti nn. 186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197 del 13 settembre 2007

Titolare A.I.C.: Ceva vetem S.p.a., con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiunta officina di produzione compreso rilascio lotti.

Si autorizza per le specialità medicinali di seguito elencate, l'aggiunta dei seguenti siti di produzione per tutte le fasi della produzione compreso il rilascio dei lotti in aggiunta dell'officina attualmente autorizzata Vetem S.p.a., sita in Porto Empedocle (Agrigento).

NEO-ANTERGAN C.M. - tutte le confezioni - A.I.C. n. 103632;

MICOIODINA - tutte le confezioni - A.I.C. n. 101525;

GALASTOP - tutte le confezioni - A.I.C. n. 101560;

NEAZINA - tutte le confezioni - A.I.C. n. 101517;

GLUCALENE - tutte le confezioni - A.I.C. n. 101534;

SELENZOO - esclusivamente per la confezione flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102943026;

FOSFORILENE - esclusivamente per la confezione flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100238029;

AM SPIR 280 - esclusivamente per la confezione flacone da 200 ml - A.I.C. n. 100005026;

SUIDESTRAN - esclusivamente per le confezioni flacone da 200 ml e da 50 ml - A.I.C. nn. 101530018/020;

Officina di produzione Ceva Santé Animale - Z.I. La Ballastière . B.P. 126 - 33501 Libourne Cedex (Francia);

VET-CILLIN 80 - tutte le confezioni - A.I.C. n. 102324;

Officina di produzione Unione Commerciale Lombarda S.p.a. - Via G. di Vittorio 36 - Brescia;

NEO ENTEROFARMA - tutte le confezioni - A.I.C. n. 101256;

VETKELFIZINA - esclusivamente per la confezione 20 compresse da 300 mg - A.I.C. n. 100109065.

Officina di produzione Ceva Santè Animale - Z.I. de Tres le Bois - B.P. 372 - 22603 Loudeac Cedex (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08691

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 62/07, adottata in data 27 luglio 2007 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi - ENPAP.

Con ministeriale n. 24/IX/0013929/PSIC-L-26 del 26 settembre 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 62/07, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (Enpap), in data 27 luglio 2007, concernente la modifica dell'art. 32 del «Regolamento per l'attuazione dell'attività di previdenza».

07A08697

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 61/07, adottata in data 27 luglio 2007 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi - ENPAP.

Con ministeriale n. 24/IX/0013775/PSIC-L-27 del 25 settembre 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 61/07, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (Enpap), in data 27 luglio 2007, concernente la erogazione di una maggiorazione, di natura assistenziale, sulle pensioni di inabilità, invalidità e superstiti.

07A08698

Comunicato concernente l'approvazione della delibera, n. 447/2007 adottata in data 29 marzo 2007 dall'Ente di previdenza dei periti industriali - EPPI.

Con ministeriale n. 24/IX/0013914/PIND-L-22 del 26 settembre 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 447/2007, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI) in data 29 marzo 2007, concernente l'adeguamento degli importi del contributo soggettivo e del contributo integrativo minimo alle percentuali relative alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, indicate dall'ISTAT nella misura dell'1,7% per l'anno 2006 e del 2% per l'anno 2007.

07A08699

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-240) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.